

La legge sulla cittadinanza italiana e le convergenze tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia

Marco Inglese*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la legge sulla cittadinanza italiana. – 2. La sentenza 63/2026 della Corte costituzionale: premesse, sviluppi e conclusioni. – 3. *Segue*: i riferimenti, impliciti ed espliciti, alla giurisprudenza della Corte di giustizia. – 4. Le convergenze tra le due Corti e il criterio del legame effettivo. – 5. Osservazioni conclusive: una possibile sistematizzazione dello *status civitatis* italiano e dell'Unione?

1. Introduzione: la legge sulla cittadinanza italiana

La legge 5 dicembre 1992, n. 91 e, in particolare, la sua novella risultante dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74 (in séguito: la legge sulla cittadinanza italiana) disciplina i modi di acquisizione della cittadinanza italiana¹. La scelta della legge ordinaria è coerente con il dettato costituzionale poiché l'art. 22 Cost. nulla

* Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027.

¹ Seppur recente, la legge sulla cittadinanza italiana ha già originato un primo dibattito in dottrina, *ex multis*, N. BRUTTI, *Il sottile vincolo: dubbi e prospettive della cittadinanza iure sanguinis*, in *federalismi.it*, n. 13, 2025, p. 1 ss.; F. CORVAJA, *Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano*, in *EJ*, n. 2, 2025, p. 25 ss.; F. SALIMBENI, *La nuova legge sulla cittadinanza iure sanguinis: analisi e prospettive di riforma*, in *federalismi.it*, n. 1, 2026, p. 178 ss. Prima dell'adozione della novella del 2025, si vedano anche B. NASCIMBENE, *Proposte di riforma delle norme sulla cittadinanza*, in *RDIPP*, vol. 39, n. 3, 2004, p. 555 ss.; E. NALIN, *Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto dell'Unione europea*, in E. TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*, Bari, 2011, p. 161 ss.; L. PANELLA, *L'attribuzione della cittadinanza italiana e la sua compatibilità con il diritto europeo ed internazionale*, in A. DI STASI, M. C. BARUFFI, L. PANELLA (a cura di), *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali*, Napoli, 2023, p. 41 ss.

prevedeva al riguardo se non che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». In proposito, già i primi commentatori² avevano evidenziato come l'art. 22 Cost. fosse in un certo qual modo complementare e rafforzativo dell'art. 3 Cost. nella misura in cui non solo impediva potenziali discriminazioni rispetto all'appartenenza politica ma, nel vietare la rimozione arbitraria della cittadinanza, reagiva agli abusi commessi dal regime fascista. Inoltre, in sede di Assemblea costituente si era discusso sulla necessità dell'inserimento specifico di una riserva di legge per disciplinare le ipotesi di perdita – *rectius*, revoca – della cittadinanza, si badi, però, sempre per motivi non di carattere politico (ad es., il servizio militare in un esercito straniero)³. Essi, in altre parole, si configurano come un limite invalicabile per la discrezionalità del legislatore. Comunque, a dispetto di un art. 22 Cost. tanto scarno quanto significativo, numerose norme regolano il rapporto tra il cittadino e la Repubblica, informandone i diritti e i corrispondenti obblighi; si pensi, immediatamente, alla Parte I «Diritti e doveri dei cittadini» e al Titolo I «Rapporti civili».

Il criterio base scelto dal legislatore per l'acquisizione della cittadinanza italiana è il rapporto di filiazione secondo il c.d. *ius sanguinis* illimitato; in altre parole, è sufficiente dimostrare – per via amministrativa o giudiziaria, sul punto si tornerà nel paragrafo successivo – di avere un ascendente italiano per acquisirne direttamente e immediatamente la cittadinanza.

In questo contesto si inserisce la legge sulla cittadinanza italiana. Il legislatore ha inteso adottarla essenzialmente a causa di due circostanze fattuali ben esplicitate nella relazione di accompagnamento. In primo luogo, il numero di domande di acquisizione è costantemente aumentato nel tempo, finendo, da un lato, per rallentare i lavori degli organi amministrativi nazionali preposti al controllo del possesso dei requisiti; dall'altro lato, di fronte al diniego di concessione, anche il contenzioso si è rapidamente espanso. È interessante notare come detto contenzioso sia radicato proprio nelle Regioni di provenienza di coloro i quali erano migrati tra la fine del XIX secolo e l'immediato dopoguerra. Ancora, la relazione di accompagnamento illustra che gli individui che hanno richiesto – e spesso ottenuto – la cittadinanza italiana sono per la maggior parte di provenienza dell'America latina. Tuttavia,

² U. DE SIERVO, *Articolo 22*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1978, p. 1 ss.

³ L'art. 9 della legge italiana sulla cittadinanza prevede la privazione, per chi non sia cittadino dalla nascita, in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione, tra cui, specificatamente introdotto con la novella del 2018, l'assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale.

costoro, una volta ottenutala, continuano a risiedere nei loro Paesi di origine o, in ipotesi numericamente meno significative, tendono a trasferirsi in Spagna per una presunta affinità linguistica⁴.

Questo fenomeno, che ormai coinvolge circa 4,5 milioni di individui, parrebbe avere ripercussioni negative anche sull'andamento della vita democratica. Infatti, essendo a tutti gli effetti cittadini italiani, essi sono portatori di diritti politici che, a lungo andare, hanno provocato conseguenze imprevedibili sull'istituto del referendum, oltre a spingere il legislatore ad adottare la legge sul c.d. voto dall'estero⁵. Quindi, da un lato, questi numeri, complessivamente intesi, hanno una ricaduta sull'istituto referendario nella misura in cui rendono più complesso il raggiungimento della soglia del 50% degli aventi diritto. Dall'altro lato, hanno imposto degli aggiustamenti sulle leggi elettorali comportanti la creazione delle quattro circoscrizioni estere (Europa; America settentrionale e centrale; America meridionale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Ora, se, come anticipato, il legislatore ha mantenuto la più ampia discrezionalità in materia, ciò si è puntualmente manifestato con il termine contenuto nell'art. 3-*bis* della legge sulla cittadinanza italiana introdotto allo scopo di contrastarne l'acquisizione illimitata nel tempo. In altre parole, è stato possibile richiederla, per il solo fatto di essere discendente di un cittadino italiano non residente in Italia, fino al 27 marzo 2025. Di conseguenza, sempre secondo l'art. 3-*bis* «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo». Detta previsione ha suscitato il dubbio di legittimità costituzionale da parte del Tribunale ordinario di Torino, limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» cui la Corte costituzionale ha risposto con la sentenza del 30 aprile 2026, n. 63 (in séguito: la sentenza 63/2026).

È evidente come un regime così concepito abbia ricadute anche sull'ordinamento giuridico dell'Unione che, con il Trattato di Maastricht, ne ha introdotto la cittadinanza. In particolare, l'art. 9 TUE sancisce che «è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». L'art. 20 TFUE, oltre a reiterare la formulazione testé riportata,

⁴ Questi dati sono in parte ricavabili dalla relazione di accompagnamento alla legge sulla cittadinanza, così come esaminata in Corte cost. sent. 30 aprile 2026, n. 63, ma anche in *Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*, d.l. n. 36/2025 – A.C. 2402, 15 maggio 2025, dossier XIX legislatura.

⁵ L. 27 dicembre 2001 n. 459.

afferma che «è istituita una cittadinanza dell'Unione». Di conseguenza, per l'individuo, essere cittadino di uno Stato membro si configura come un *prius* logico-giuridico al fine di divenire cittadino dell'Unione e, quindi, godere dei diritti aggiuntivi che derivano dalla partecipazione del proprio Stato membro a detto ordinamento. Tra di essi si pensi, in particolare, al diritto di circolazione e di soggiorno (art. 20, par. 2, lett. a), TFUE), di elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza (art. 20, par. 2, lett. b), TFUE), alla protezione diplomatica e consolare in uno Stato ove quello di cittadinanza non sia rappresentato (art. 20, par. 2, lett. c), TFUE). Sebbene l'art. 20 TFUE includa anche il diritto di petizione e di rivolgersi al Mediatore, i successivi artt. 227 e 228 TFUE li estendono a qualsiasi persona fisica o giuridica si trovi sul territorio dell'Unione; la medesima specificazione è presente anche agli artt. 43 e 44 della Carta, evidenziando, dunque, una certa discrepanza nel campo di applicazione *ratione personae* delle norme summenzionate

Stante queste brevi notazioni iniziali, si comprende come la cittadinanza nazionale e quella dell'Unione si trovino in una stringente relazione biunivoca: ciò che insiste e regola l'una – tanto per l'acquisizione quanto per la perdita della stessa – si ripercuote necessariamente e immediatamente sull'altra.

Tanto premesso, questo contributo intende esaminare la sentenza 63/2026 alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, dell'ormai nota pronuncia *Commissione/Malta*⁶. Quindi, dopo aver esaminato l'iter argomentativo che ha portato la Corte costituzionale a

⁶ Corte giust. 29 aprile 2025, C-181/23, *Commissione/Malta*. È noto che la sentenza abbia generato un acceso dibattito in dottrina con uno scontro di posizioni tra chi, da un lato, ha criticato la Corte per essersi ingerita con una motivazione poco convincente nelle competenze degli Stati membri e chi, invece, ha evidenziato la trama costituzionale del ragionamento dei giudici di Lussemburgo. Si riportano, di seguito, solo alcuni dei contributi, con riserva di approfondirne il contenuto solo laddove esplicitamente necessario ai fini del presente articolo. M. CHAMON, *Commission v Malta (C-181/23) and the Trilemma of EU Citizenship*, in *ELR*, n. 4, 2025, p. 475 ss.; K. GRIMONPREZ, *EU Citizenship Based on Common Values: Implications of Commission v Malta (C-181/23) for the European Dimension in Citizenship Education*, in *ELR*, n. 4, 2025, p. 502 ss.; D. V. KOCHENOV, *EU Citizenship's New Essentialism*, *ibidem*, p. 455 ss.; M. INGLESE, *L'acquisizione e la perdita della cittadinanza dell'Unione europea: dai limiti alle competenze degli Stati membri all'incidenza sui diritti politici dei cittadini*, in *DUE*, n. 1, 2025, p. 111 ss.; S. MARINO, *Limiti alla discrezionalità degli Stati membri nella disciplina della cittadinanza: tanto rumore per una giurisprudenza costante?*, *ibidem*, p. 141 ss.; A. RAUTI, *Cittadinanza europea, vincoli per gli Stati membri e genuine link. La specificazione del "limite Micheletti" fino alla sentenza della Corte di giustizia sulla c.d. "cittadinanza per investimento"*, in *EJ*, n. 4, 2025, p. 55 ss.; E. SPAVENTA, *A Very Valuable Citizenship? European Values and Citizenship after Commission v Malta*, in *CMLR*, n. 6, 2025, p. 1791 ss.; L. D. SPIEKER, *Commission v Malta (C-181/23): A "Miracle" of Union Citizenship?*, in *ELR*, n. 4, 2025, p. 487 ss.

ritenere infondato il conflitto tra l'art. 3-*bis* della legge sulla cittadinanza limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» rispetto agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 9 TUE, all'art. 20 TFUE, all'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU, il contributo intende ragionare attorno alle convergenze tra la giurisprudenza delle due Corti in materia di acquisizione della cittadinanza. Queste convergenze, in particolare, si manifestano attraverso la valorizzazione del sempre molto contestato criterio del c.d. legame effettivo tra l'individuo e lo Stato. Esso, infatti, risulta tanto più stretto in quanto avvolgente diritti politici – presenti tanto a livello nazionale, quanto dell'Unione – e obblighi solidaristici secondo il dettato costituzionale.

2. *La sentenza 63/2026 della Corte costituzionale: premesse, sviluppi e conclusioni*

La sentenza 63/2026 risponde alle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, in composizione monocratica, per una asserita incostituzionalità dell'art. 3-*bis*⁷ della legge sulla cittadinanza italiana rispetto ai parametri dettagliati nel paragrafo precedente. Sostanzialmente, il giudice *a quo* lamenta la violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e affidamento nella sicurezza

⁷ Si riporta, di seguito, l'intero art. 3 *bis*: «[i]n deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».

giuridica nella misura in cui la norma contestata creerebbe una discriminazione arbitraria tra chi si è attivato – in via amministrativa o giudiziaria – prima del 27 marzo 2025 e chi, invece, sia rimasto inerte. Peraltro, è stato già sottolineato in dottrina⁸ come questa inerzia appaia incoerente rispetto al quadro giurisprudenziale della cittadinanza e, in particolare, alle sentenze della Cassazione nn. 25317 e 25318 del 2022⁹ poiché il giudice di legittimità aveva considerato la cittadinanza come uno *status* originario che, quindi, non necessiterebbe di un atto – amministrativo o giudiziario – costitutivo. Eppure, sembra proprio che la sentenza 63/2026, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge sulla cittadinanza italiana, si muova nella direzione di intendere detto accertamento come avente carattere costitutivo. Di conseguenza, secondo la Corte costituzionale l'ipotesi prevista dall'art. 3-*bis* della legge sulla cittadinanza italiana non configurerebbe una ipotesi di privazione della cittadinanza ma, più semplicemente, di mancato acquisto *ab origine* della stessa. Ora, posto che la tensione argomentativa tra il giudice *a quo* e la Corte costituzionale si gioca proprio su questo campo, è necessario notare come le opposte visioni possano generare interpretazioni differenti. Se, infatti, dovesse trattarsi di mancato acquisto, allora non verrebbe in rilievo la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di perdita della cittadinanza ma, per l'appunto, quella sull'acquisto della stessa, ossia la sentenza *Commissione/Malta*. Se, invece, si trattasse di una privazione, occorrerebbe ragionare dalla sentenza *Rottman*¹⁰ in poi, con tutte le specificazioni relative allo scrutinio di proporzionalità del provvedimento nazionale ablativo della cittadinanza. In questa ipotesi, potrebbe anche venire in rilievo – quantomeno a livello teorico – il rischio dell'apolidia e, di conseguenza, il pertinente quadro convenzionale¹¹ (*infra*).

Il giudice *a quo*, dunque, sostiene di trovarsi in presenza di un classico caso di c.d. diritto intertemporale in virtù del quale, per l'appunto, sarebbe stato possibile per il legislatore adottare una normativa intertemporale in grado di scongiurare – o, al limite, mitigare – il rischio di impedire a un numero indeterminato di individui di poter chiedere – sempre per via amministrativa o giudiziaria – la cittadinanza italiana.

⁸ S. MARINAI, *Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell'Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana*, in *EJ*, 2, 2026, p. 1 ss.

⁹ *Amplius*, M. MELLONE, *L'accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, Torino, 2022.

¹⁰ Corte giust. 2 marzo 2010, C-135/08, *Rottman*.

¹¹ *Amplius*, S. MARINAI, *Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali. Profili internazionalistici ed europei*, Milano, 2017.

L'avvocatura dello Stato ritiene, invece, che la crescita esponenziale dei provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana abbia, di fatto, svuotato di contenuto la stessa legge sulla cittadinanza italiana e abbia, nel tempo, provocato talune conseguenze imprevedibili; a titolo di esempio, la già accennata modificazione del corpo elettorale. Inoltre, l'avvocatura sottolinea come la norma censurata non abbia portata retroattiva e che, ad ogni buon conto, la legge sulla cittadinanza italiana – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo* – nulla avrebbe a che vedere con la privazione della stessa.

La Corte costituzionale – con la ricchezza delle argomentazioni che saranno ulteriormente approfondite nei paragrafi successivi – dichiara le questioni non fondate rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., non fondate rispetto alla lesione dei diritti quesiti, non fondate per la violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 9 TUE e 20 TFUE, inammissibili per quel che riguarda l'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU.

Poiché su questi ultimi due aspetti sostanzialmente concernenti il diritto internazionale non si tornerà nel prosieguo della trattazione – concentrata, invece, sulle convergenze con la giurisprudenza della Corte di giustizia – alcune sintetiche considerazioni possono già svolgersi in questa sede. Sul punto, infatti, è significativo richiamare come la Corte costituzionale sia piuttosto laconica – se non addirittura sbrigativa – nell'esaurire la disamina della Dichiarazione. Infatti, ricordando la sua natura di atto internazionale non vincolante, l'art. 15, comma 2¹², non integra il parametro di cui all'art. 117, comma 1, Cost. nella misura in cui quest'ultimo si riferisce esclusivamente agli obblighi internazionali. Tuttavia, il giudice *a quo* non spiega a sufficienza perché dalla Dichiarazione discenderebbero degli obblighi. Invece, la Corte costituzionale pare interrogarsi se l'art. 15, comma 2, sia una norma consuetudinaria alla quale, invece, l'ordinamento sarebbe tenuto ad adattarsi in virtù dell'art. 10 Cost. Ora, proprio perché la Corte costituzionale è, nel caso di specie, nella posizione migliore per accertare l'esistenza di una norma consuetudinaria sarebbe stato necessario un maggiore livello di approfondimento della questione che, seppur incidentalmente, avrebbe contribuito a chiarire ulteriormente i rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale in materia di cittadinanza.

¹² Si riporta di seguito la traduzione in italiano, reperibile *online* sul sito *web* del Senato della Repubblica, dell'art. 15, comma 2, della Dichiarazione: «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza».

Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto all'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU¹³. In primo luogo, la CEDU non istituisce un autonomo diritto alla cittadinanza né tantomeno un diritto all'acquisizione della stessa. In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo – puntualmente richiamata dalla Corte costituzionale¹⁴ – si limita ad affermare che una privazione arbitraria della cittadinanza ovvero un diniego arbitrario di concessione della stessa integrerebbe una violazione dell'art. 8 CEDU. Il che, a ben vedere, pare in linea tanto con l'impianto originariamente previsto dall'art. 22 Cost. ma anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

I profili testé menzionati probabilmente avrebbero giovato di una riflessione più meditata, con ciò contribuendo a conferire alla sentenza della Corte costituzionale un aggancio, oltre all'ordinamento giuridico dell'Unione, anche a quello internazionale. Sul punto, inoltre, pare opportuno richiamare come le Convenzioni esistenti – rispettivamente, la Convenzione sullo statuto degli apolidi¹⁵ e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia¹⁶ – si limitino a prevenire l'apolidia e a disciplinarne lo *status* e non pare prevedano, *in nuce*, un autentico diritto alla cittadinanza riconosciuto per via pattizia.

Diversa è invece la situazione per la Convenzione europea sulla nazionalità¹⁷ dove il concetto di nazionalità è prima definito come un «legal bond» – mettendo, dunque, in evidenza, l'importanza di un chiaro legame giuridico – e poi si afferma che «everyone has the right to nationality» oltre a una completa serie di previsioni volte a impedire le discriminazioni tra l'apolide e il cittadino presenti sul territorio del medesimo Stato. Inoltre, per quel che qui interessa, la Convenzione europea sulla nazionalità non solo riconosce che le regole per l'acquisizione e la perdita della nazionalità rimangono nelle competenze degli Stati – che l'hanno ratificata, beninteso, e tra cui non è presente l'Italia – ma detta anche taluni parametri da tenere in considerazione quali, ad esempio, la cittadinanza degli ascendenti. Ancora, il suo art. 7 prevede alcune ipotesi in cui la cittadinanza possa essere perduta *ex lege* oppure su iniziativa dello Stato; significativamente, l'assenza di «genuine link between the

¹³ Si riporta di seguito la traduzione in italiano, reperibile *online* sul sito *web* del Senato della Repubblica, dell'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU «nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».

¹⁴ Corte EDU 21 maggio 2013, ricc. nn. 14927/12 e 30415/12, *Fehér e Dolnik/Slovacchia*; 21 giugno 2016, ric. n. 76136/12, *Ramadan/Malta*; 22 dicembre 2020, ric. n. 43936/18, *Usmanov/Russia*; 14 settembre 2022, ricc. nn. 24384/19 e 44234/20, *H. F. e a./Francia*; 17 settembre 2024, ric. 29295/22, *Abo/Estonia*.

¹⁵ United Nations, Treaty Series, vol. 360, p.117, New York, 1954.

¹⁶ United Nations, Treaty Series, vol. 989, p. 175, New York, 1961.

¹⁷ European Treaty Series no. 166, Strasburgo, 1997.

State Party and a national habitually residing abroad» (art. 7, par. 1, lett. e)) oppure «conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State Party» (art. 7, part. 1, lett. d)). Inoltre, tutti i provvedimenti ad essa riferibili devono essere trattati entro ragionevoli termini temporali secondo l'art. 10. In definitiva, un più meditato riferimento alla Convenzione europea sulla nazionalità avrebbe contribuito a meglio esplicitare il ragionamento seguito dalla Corte costituzionale, se non altro in riferimento al quadro convenzionale appena presentato.

In ultima analisi, dunque, esistono norme pattizie che, in un certo qual modo, disciplinano l'attribuzione e la revoca della cittadinanza. Elementi, invece, del tutto assenti per l'Unione. Quindi, al netto dei profili di diritto intertemporale e degli effetti concreti della sentenza della Corte costituzionale sull'attribuzione in via amministrativa ovvero giudiziaria della cittadinanza¹⁸, gli argomenti che qui interessa approfondire attengono segnatamente alla convergenza del ragionamento giuridico impiegato dalla Corte costituzionale per addivenire a conclusioni analoghe a quelle della Corte di giustizia nella sentenza *Commissione/Malta*.

3. Segue: i riferimenti, impliciti ed espliciti, alla giurisprudenza della Corte di giustizia

Uno degli elementi centrali del ragionamento giuridico della Corte costituzionale è il costante riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella ormai famosa causa *Commissione/Malta*. Quest'ultima, dall'indubbio *tono costituzionale* per l'ordinamento dell'Unione, si distingue per aver plasticamente collegato l'esercizio della competenza nazionale in materia di attribuzione della cittadinanza ai valori dell'Unione ex art. 2 TUE e, in particolare, alla democrazia, ai diritti politici oltre che alla solidarietà. Peraltro, occorre rammentare come a un simile *tono costituzionale* la Corte di giustizia fosse già giunta nelle sentenze *Commissione/Polonia*¹⁹ e *Commissione/Repubblica Ceca*²⁰, sempre per quanto concerne l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini dell'Unione. Inoltre, occorre osservare che nella più recente *Commissione/Ungheria*²¹ (su cui, *infra*) la Corte ha

¹⁸ B. BAREL, *Ius sanguinis: il principio di effettività fra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026*, in *EJ*, 2026, p. 1 ss.

¹⁹ Corte giust. 19 novembre 2024, C-814/21, *Commissione/Polonia*.

²⁰ Corte giust. 19 novembre 2024, C-808/21, *Commissione/Repubblica Ceca*.

²¹ Corte giust. 21 aprile 2026, C-769/22, *Commissione/Ungheria*.

dichiarato che l'art. 2 TUE può, di per sé stesso, costituire una autonoma fonte di obblighi – quindi, utilizzabile in una procedura di infrazione *ex art.* 258 TFUE – contribuendo, anche sulla scorta delle cc.dd. sentenze gemelle²², a chiarire la vincolatività dei valori che, invero, la più accorta dottrina aveva sostenuto da tempo²³.

Ad ogni buon conto, è importante sottolineare come la Corte costituzionale faccia tesoro delle pronunce della Corte di giustizia. Ciò è apprezzabile non solo e non tanto guardando ai precedenti citati ma allo sviluppo del ragionamento.

In primo luogo, il par. 8.1 ricorda che «la cittadinanza è uno stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici²⁴». Questi ultimi, poi, hanno una dimensione specifica che trova riscontro negli artt. 1, 48 e 51, 49, 75 e 138 Cost., inverando il diritto alla partecipazione democratica che, a sua volta, si aggancia alla sovranità del popolo. Quindi, la Corte costituzionale continua, se i cittadini sono legati in modo indissolubile alla vita democratica dello Stato e contribuiscono a orientarla, allora si crea un «legame effettivo» (par. 8.2.1). Inoltre, la sentenza 63/2026 richiama anche la precedente 142/2025²⁵ ove la Corte costituzionale aveva già affermato lo stretto collegamento tra la cittadinanza e il territorio. Ciò è a sua volta legato al principio della democrazia rappresentativa che, lo si deve ricordare, è lo stesso che regola il funzionamento dell'Unione secondo l'art. 10, par. 1, TUE.

Questi costanti richiami alle connessioni sistemiche tra cittadinanza e territorio sono rilevanti anche in relazione alle due sentenze *Commissione/Polonia* e *Commissione/Repubblica Ceca* ove la Corte di giustizia aveva dichiarato inadempienti entrambi gli Stati convenuti in relazione a una violazione dell'art. 22 TFUE poiché le loro legislazioni interne non consentivano al cittadino dell'Unione, residente di lungo periodo, di iscriversi a un partito politico.

Il ragionamento della Corte costituzionale continua a svilupparsi proprio in relazione ai precedenti della Corte di giustizia nella misura in cui la prima riconosce simultaneamente che sia l'attribuzione sia la revoca della cittadinanza nazionale producono effetti su quella dell'Unione che, in ultima analisi,

²² Corte giust. 16 febbraio 2022, C-156/21, *Polonia/Parlamento e Consiglio*; 16 febbraio 2022, C-157/21, *Ungheria/Parlamento e Consiglio*.

²³ L. S. ROSSI, *Il valore giuridico dei valori. L'Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi giurisdizionali*, in *federalismi.it*, n. 19, 2020, p. 1 ss.

²⁴ Corte cost. sent. 9 aprile 1975 n. 87.

²⁵ Corte cost. sent. 24 giugno 2025 n. 142, *passim*, par. 5.2.

assumono un significato «giuridico costituzionale» (par. 8.2). Ma la Corte costituzionale va oltre e parla di un «rapporto di coerenza tra l'assetto costituzionale della cittadinanza nazionale e il regime della cittadinanza europea» (par. 8.2). *Mutatis mutandis* e anche se non menzionato esplicitamente, pare potersi scorgere in filigrana un potenziale parallelismo con l'art. 7 TFUE che impone all'Unione la coerenza nell'esercizio delle proprie politiche. In questo contesto specifico, dunque, è la Corte costituzionale, conscia delle interrelazioni tra il diritto interno e quello dell'Unione, ad ammettere che sia necessaria una forma particolarmente stringente di coerenza che, dunque, eviterebbe in radice la possibilità di contrasti normativi tra i due ordinamenti.

Ora, come la ricerca di questa coerenza si sia sviluppata nelle argomentazioni della Corte costituzionale è un profilo particolarmente delicato. Se, come anticipato, il ragionamento giuridico della sentenza 63/2026 converge con quello della Corte di giustizia, è pur vero che alcuni snodi avrebbero potuto essere meglio meditati. In particolare, se si è già sottolineato come lo *status civitatis iure sanguinis* sia originario, allora una legge che impedisce l'acquisizione dovrebbe essere ablativa rispetto a un diritto già acquisito generando, a sua volta, non solo i noti problemi di diritto intertemporale ma anche garantendo mezzi di ricorso effettivi. Ed è proprio su questa tensione che si gioca, in un costante dialogo con la Corte di giustizia, la distinzione tra acquisizione e perdita della cittadinanza. Se, infatti, la legge italiana disciplinasse la perdita, allora – secondo la giurisprudenza di Lussemburgo e come già anticipato – occorrerebbe prevedere un'analisi caso per caso della situazione soggettiva dell'individuo oltre che, evidentemente, l'accesso a un rimedio giurisdizionale pieno ed effettivo in modo che un giudice (nazionale) sia in grado di valutarne la proporzionalità. Se, invece, come sostenuto dalla Corte costituzionale, la legge non priva l'individuo della cittadinanza ma la disciplina, allora è sufficiente il dettato normativo. Probabilmente, è proprio in questi passaggi argomentativi che la Corte costituzionale preferisce ancorarsi alla sentenza *Commissione/Malta* ricercando delle convergenze facili da trovare ma non per questo totalmente scevre da critiche.

Effettivamente, le condizioni fattuali che avevano portato la Commissione ad agire attraverso l'azione di infrazione contro Malta erano eccezionali nella misura in cui, come esaminato con dovizia di particolari in letteratura²⁶, pur

²⁶ *Supra*, nota 6, tutti i contributi menzionati offrono una descrizione dei sistemi di c.d. cittadinanza per investimento esaminandone, in particolare, i criteri per la concessione.

non trattandosi di un *unicum* nel panorama dell'Unione²⁷, il sistema maltese risultava quello più complesso e avanzato. Pur non avendo generato, quantomeno numericamente, grossi squilibri, esso destava preoccupazioni – ormai lo si può dire francamente – per gli individui che si accingevano a chiedere la cittadinanza maltese. Ciò è tanto più vero se si considera che la Commissione si era già espressa nel senso di raccomandare verifiche particolarmente stringenti nei confronti di soggetti che avessero supportato la guerra in Ucraina²⁸. D'altro canto, proprio per questi motivi, la Corte di giustizia ha insistito sull'impatto dell'attribuzione di queste nuove cittadinanze sui diritti politici. L'argomento, dunque, è comune anche al ragionamento della Corte costituzionale nella misura in cui, come già accennato, la numerosità dell'attribuzione delle nuove cittadinanze rischia di creare squilibri nell'utilizzo dell'istituto referendario, oltre ad aver portato alla creazione della circoscrizione elettorale estera.

Pare dunque pacifico affermare che entrambe le sentenze hanno un carattere politico nella misura in cui la bontà dell'argomentazione giuridica in esse svolta contribuisce a chiarire l'istituto della cittadinanza così come voluto da un legislatore nazionale, da un lato, e così come, invece, disegnato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Non è casuale, infatti, che quest'ultima abbia dovuto subire, per ciò solo, critiche particolarmente virulente²⁹ quanto ingiustificate.

4. *Le convergenze tra le due Corti e il criterio del legame effettivo*

Al netto delle osservazioni sinora svolte, l'effetto più notevole – quantomeno, da un punto di vista dottrinale – della sentenza 63/2026 è dato, da un lato, dal ragionamento con cui la Corte ha inteso tratteggiare l'istituto della cittadinanza italiana e, dall'altro, dalla convergenza – quasi a mo' di saldatura – con la sentenza *Commissione/Malta*. In altre parole, la sentenza 63/2026 afferma, simultaneamente, che la cittadinanza italiana è concessa solo in presenza di un legame effettivo con lo Stato e, dall'altro, per far ciò, si appoggia su *Commissione/Malta*. Si tratta, a ben vedere, di un dialogo

²⁷ Schemi simili erano presenti, seppur con intensità differenti, anche a Cipro, in Bulgaria e in Portogallo.

²⁸ Commission Recommendation of 28 March 2022 on immediate steps in the context of the Russian invasion of Ukraine in relation to investor citizenship schemes and investor residence schemes, C(2022) 2029 final, punti 3 e 4.

²⁹ Tra i contributi menzionati *supra*, nota 6, si veda quello di Kochenov.

fruttuoso tra le due Corti ma anche di una reciproca interdipendenza tra i due istituti³⁰ per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, come anticipato in chiusura del paragrafo precedente, entrambe possono considerarsi sentenze dal carattere politico. Se per *Commissione/Malta* se ne è evidenziata anche l'indubbia dimensione costituzionale, lo si è fatto soprattutto nella misura in cui, come noto, talvolta è proprio la Corte di giustizia a compiere balzi in avanti lungo l'imprevedibile percorso di integrazione dell'Unione. In questo senso, la mancata attribuzione a quest'ultima di una competenza in materia di cittadinanza non è una lacuna dell'ordinamento bensì uno degli ulteriori elementi che possono essere valorizzati tanto attraverso la ricerca della coerenza tra gli ordinamenti quanto con il dialogo tra le Corti³¹. Per queste ragioni, non è da escludersi che la sentenza 63/2026 possa essere utilizzata – quantomeno *ad abundantiam* – come precedente rilevante dagli Avvocati generali o anche dalla Corte di giustizia in occasione di rinvii pregiudiziali in materia di acquisizione della cittadinanza.

In secondo luogo, come già detto, la Corte costituzionale fa proprio il ragionamento portato avanti dalla Corte di giustizia e continua a invararlo. Ne emerge, dunque, una costruzione puramente valoriale della cittadinanza che, però, se non dosata *cum grano salis* rischia di condurre a conseguenze controproducenti. Questa affermazione necessita, comunque, di tre elementi di riflessione aggiuntivi.

Innanzitutto, tanto la giurisprudenza³² quanto la dottrina³³ hanno assunto una posizione, ad un tempo, critica e scettica verso il criterio del legame effettivo. Le principali critiche si sono appuntate, sin dal famoso precedente *Nottebohm*³⁴, verso l'idea che la Corte internazionale di giustizia non si fosse riferita al legame effettivo come criterio per l'attribuzione della cittadinanza

³⁰ S. MARINO, *Cittadinanza dell'Unione e cittadinanze nazionali: una reciproca (e fruttuosa) interdipendenza*, in *SIE*, vol. 16, n. 1, 2022, p. 83 ss.

³¹ G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010.

³² Conclusioni dell'Avv. gen. Tesauro, del 30 gennaio 1992, C-369/90, *Micheletti*, par. 5: «non mi pare che il caso sottoposto alla Corte si presti ad un'evocazione della problematica sulla cittadinanza effettiva, ancorata ad un periodo "romantico" della vita di relazione internazionale ed in particolare all'istituto della protezione diplomatica; tanto meno mi sembra in qualche modo rilevante la ben nota (e molto discussa, giova ricordarlo) sentenza *Nottebohm* della Corte Internazionale di Giustizia».

³³ In particolare, M. VAN DEN BRINK, *Revising Citizenship within the European Union: Is a Genuine Link Requirement the Way Forward?*, in *GLJ*, vol. 23, n.1, 2022, p. 79 ss. e dello stesso A., *A Qualified Defence of the Primacy of Nationality over European Union Citizenship*, in *ICLQ*, vol. 69, n. 1, 2019, p. 177 ss.

³⁴ CIG 6 aprile 1955, ICJ Reports 1955, p. 4, *Liechtenstein/Guatemala – Nottebohm*.

ma per quanto concerne la protezione diplomatica e consolare. Insomma, tutt'altro istituto. Ciò è stato riconosciuto già dall'Avvocato generale Tesauro nelle conclusioni al caso *Micheletti*³⁵. In seguito, quando l'Avvocato generale Jacobs affermò che «civis europeus sum»³⁶ e tanto dovrebbe bastare a tutelare l'individuo da violazioni dei propri diritti fondamentali – a prescindere da come un individuo ha acquisito la cittadinanza dell'Unione –, altro non avrebbe fatto che – guardando quelle parole a oltre trenta anni di distanza – stabilire un vincolo effettivo tra la tutela dei diritti degli individui e gli obblighi che gli Stati hanno assunto aderendo all'Unione. Detti obblighi, nella loro dimensione valoriale-costituzionale, discendono ormai dall'art. 2 TUE. Poi, con la giurisprudenza successiva, la Corte di giustizia ha continuato a ricercare una certa effettività del legame tra la cittadinanza e lo Stato membro *in nuce*, anche se non aveva ancora dispiegato tutta la propria importanza³⁷.

Peraltro, se è vero che la giurisprudenza della Corte di giustizia si è dapprima soffermata sulle ipotesi di revoca della cittadinanza di uno Stato membro e, di conseguenza, sugli effetti di ciò su quella dell'Unione, è altrettanto vero che le pronunce hanno evidenziato l'importanza del principio di proporzionalità³⁸. La chiave di volta della sentenza *Rottman*, dunque, non pare tanto rinvenirsi nell'affermazione della potestà dello Stato di revocare la propria cittadinanza ma nel come ciò avvenga, quali conseguenze abbia e quali presidi di salvaguardia – segnatamente, quello di un ricorso giurisdizionale pieno ed effettivo e di uno scrutinio secondo il principio di proporzionalità – devono essere garantiti all'individuo. Quindi, la competenza dello Stato rimane intatta, vengono però esplicitate le condizioni in presenza delle quali essa è legittimamente esercitata. Peraltro, è interessante notare come la Corte di giustizia si soffermi sui rimedi in caso di revoca e non sulle condizioni in presenza delle quali questa si esplica. Si tratta, a ben vedere, di un approccio molto deferente nei confronti delle competenze dello Stato come, del resto,

³⁵ *Supra*, nota 32.

³⁶ Conclusioni dell'Avv. gen. Jacobs del 9 dicembre 1992, C-168/91, *Konstantinidis*, punto 46.

³⁷ In particolare, Corte giust. 12 marzo 2019, C-221/17, *Tjebbes*: «è legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza» (punto 33).

³⁸ Anch'esso, in questo contesto specifico, ampiamente commentato in letteratura, R. PALLADINO, *Cittadinanza europea e "rispetto del diritto dell'Unione europea" in ipotesi di perdita della cittadinanza statale*, in AA.VV. (a cura di), *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, p. 591 ss.; A. M. ROMITO, *Sul principio di proporzionalità e la perdita della cittadinanza europea*, *ibidem*, p. 609 ss.

evidenziato nelle sentenze *Tjebbes* e *JY*³⁹. Certo, sono comunque fatti salvi i casi in cui detta competenza sia esercitata in maniera irragionevole, come puntualmente osservato dall'Avvocato generale Mengozzi nelle proprie conclusioni nel caso *Tjebbes*⁴⁰.

Ancora, sempre nelle ipotesi di revoca della cittadinanza, la Corte di giustizia intende salvaguardare la competenza degli Stati membri nella misura in cui, ad esempio in *Tjebbes*, e *X*⁴¹, riconosce che è proprio a causa dell'inerzia degli individui che il legame effettivo si assottiglia fino al punto di spezzarsi. Certo, un limite alla competenza degli Stati è dato dal quadro pattizio⁴² in materia di apolidia ma, come anticipato, sul punto possono essere avanzate altre osservazioni. Effettivamente, nell'ipotesi in cui in seguito a un provvedimento di revoca della cittadinanza l'individuo divenisse apolide, egli sarebbe assoggettato al regime dei cittadini di Paesi terzi ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione e, segnatamente, per quanto concerne la libera circolazione secondo il dettato dell'art. 67, par. 2, TFUE.

In questo contesto, quindi, il principio del legame effettivo si interseca con il principio di proporzionalità nella misura in cui quest'ultimo è posto a guardia del primo. Infatti, nella sentenza *X*, la Corte di giustizia conferma che l'inerzia di un individuo che nulla aveva fatto per coltivare il proprio rapporto di cittadinanza con uno Stato membro può legittimamente condurre al mancato rinnovo del passaporto nazionale, senza che ciò comporti un rischio di apolidia. Ma, a ben vedere, è proprio questo *nulla* – provocatoriamente inteso – a garantire le convergenze tra le due Corti nella misura in cui entrambe si muovono nella direzione di richiedere un comportamento attivo da parte dell'individuo.

Il *nulla*, infatti, si riempie con i valori dell'Unione e con i principi costituzionali della Repubblica italiana. È per questi motivi che la Corte costituzionale richiama *Commissione/Malta* nel senso di adottare un'impostazione valoriale della cittadinanza italiana, basata, dunque, su vincoli effettivi e non fittizi.

³⁹ Corte giust. 18 gennaio 2022, C-118/20, *JY*.

⁴⁰ Conclusioni dell'Avv. gen. Mengozzi del 12 luglio 2018, C-221/17, *Tiebbes*: «In un caso limite – e mi auguro del tutto ipotetico – in cui la normativa di uno Stato membro prescrive la revoca della naturalizzazione di un individuo, avente per effetto la perdita della cittadinanza dell'Unione, a causa di una violazione del codice della strada, il carattere sproporzionato di tale misura sarebbe evidente per via della mancanza di adeguatezza tra il basso livello di gravità dell'infrazione e la drammatica conseguenza della perdita dello status di cittadino dell'Unione» (punto 88).

⁴¹ Corte giust. 5 settembre 2023, C-689/21, *X*.

⁴² *Supra*, par. 2.

La costruzione di questa effettività, quindi, riposa sulle convergenze tra le argomentazioni delle due Corti, le quali si rinforzano vicendevolmente, ancorché con un linguaggio diverso. Eppure, a ben vedere, la diversità di linguaggio non può che essere data dalle diversità e dal coordinamento dei due ordinamenti. Mentre la Costituzione, come anticipato, non ha un modello di cittadinanza ma la demanda alla legge ordinaria, il Trattato rimanda integralmente alle legislazioni degli Stati membri. Mentre la Costituzione enuclea i diritti e i doveri del cittadino, il Trattato si riferisce concretamente solo ai primi e, per contro, molto genericamente ai secondi.

Pertanto, il coordinamento che garantisce le convergenze tra entrambi gli ordinamenti è dato dall'art. 2 Cost. e dall'art. 2 TUE. L'art. 2 Cost. pone l'accento sui diritti inviolabili dell'individuo e sulla solidarietà. L'art. 2 TUE, interpretato come *supra* chiarito nella sentenza *Commissione/Ungheria*, contribuisce a costituzionalizzare – se mai ancora se ne sentisse la necessità – i valori dell'Unione. In altre parole, poste le diversità tra «un ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale»⁴³ e uno Stato, le due sentenze convergono metodologicamente, più che materialmente, su un modello di cittadinanza fondato, *inter alia*, sul valore della solidarietà. Per questa ragione, l'art. 2 TUE e l'art. 2 Cost., nel ragionamento giurisprudenziale delle rispettive Corti, rientrano pienamente in una narrazione valoriale della cittadinanza, ancorata al legame effettivo tra l'individuo e lo Stato membro.

5. Osservazioni conclusive: una possibile sistematizzazione dello status civitatis italiano e dell'Unione?

L'analisi sin qui svolta ha permesso di evidenziare una sostanziale convergenza tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della Corte di giustizia per il tramite del principio del legame effettivo tra l'individuo e lo Stato membro di cui è cittadino.

Detta convergenza è particolarmente significativa poiché la Corte costituzionale non ha inteso sollevare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. In altre parole, pare che la Corte costituzionale abbia preferito non nutrire dubbio alcuno sulle pertinenti norme dell'ordinamento giuridico dell'Unione, probabilmente ponendosi nell'ipotesi che la Corte di giustizia avrebbe potuto qualificare la legge sulla cittadinanza italiana come ablativa e, di conseguenza, scrutinarla alla luce del principio di proporzionalità sancito da Rottman in poi. Le parole della Corte costituzionale sono granitiche sul punto

⁴³ Corte giust. 5 febbraio 1963, 26/62, *Van Gend en Loos*.

poiché «nel caso di specie [...] le pronunce [della Corte di giustizia] relative agli artt. 9 del TUE e 20 del TFUE rendono evidente [...] che ricorrono i presupposti che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, esonerano dal dovere di operare il rinvio pregiudiziale» (par. 10)⁴⁴. In altre parole, le sentenze – segnatamente, quelle rilevanti per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza – della Corte di giustizia si impongono per chiarezza e non lasciano dubbi all’interprete, soprattutto al giudice delle leggi. Si tratterebbe, dunque, di un c.d. atto chiarito. Tuttavia, è stato già evidenziato in dottrina come il mancato rinvio non sia del tutto convincente poiché «la Corte sembra così oscillare tra due piani non perfettamente conciliabili: quello della non pertinenza dell’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia e quello della chiarezza interpretativa del diritto stesso»⁴⁵. Ciononostante, occorre rammentare che la sentenza 63/2026 non ha eliminato tutte le incertezze della legge sulla cittadinanza italiana poiché, al momento in cui si scrive, risultano pendenti di fronte alla Corte costituzionale ulteriori questioni di legittimità⁴⁶. Né, ad ogni modo, è da escludersi che il giudice comune, investito di una controversia avente nuovamente ad oggetto l’art. 3-*bis* della legge sulla cittadinanza italiana, effettui un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Da ciò, e al netto delle convergenze argomentative analizzate nel paragrafo precedente, pare opportuno tracciare alcune osservazioni conclusive sulla sistematizzazione dello *status civitatis* – italiano, per quel che qui interessa – rispetto all’acquisizione della cittadinanza dell’Unione.

Innanzitutto, entrambe le Corti hanno inteso valorizzare il criterio del legame effettivo, seppur in modo parzialmente diverso. Mentre la Corte di giustizia ha inteso farlo in maniera più sfumata, attraverso i valori di cui all’art. 2 TUE, la Corte costituzionale ha decisamente posto l’accento su come il legame effettivo sia esso stesso manifestazione del tessuto costituzionale della Repubblica. In secondo luogo, se la Corte di giustizia ha insistito sul fatto che gli Stati membri hanno mantenuto la propria discrezionalità nel disciplinare i modi di acquisto della cittadinanza ma che, nel farlo, devono rispettare il diritto dell’Unione, la Corte costituzionale ha, effettivamente, reso ancor più evidente questa massima. In altre parole, rientra nelle scelte discrezionali dello Stato

⁴⁴ Sull’obbligo di motivazione in caso di mancato rinvio, Corte giust. 24 marzo 2026, C-767/23, *Remling*.

⁴⁵ E. LENZI, *Effettività selettiva e dialogo pregiudiziale: la sentenza n. 63/2026 tra cittadinanza nazionale e diritto dell’Unione europea*, in *RCE*, n. 2, 2026, p. 6.

⁴⁶ Ordinanze n. 4, 40 e 41 del 2026.

valorizzare il legame effettivo e, nel farlo, riconoscere diritti e obblighi di solidarietà.

In tal senso, la sistemazione dello *status civitatis* appare – quantomeno in riferimento all’ordinamento giuridico italiano – quanto mai congruente con la costruzione giurisprudenziale della cittadinanza dell’Unione. All’individuo non è precluso, *sic et simpliciter*, l’ottenimento della cittadinanza italiana; è, per contro, precluso quell’ottenimento che non si basa su un legame effettivo con la Repubblica e, segnatamente, con il suo impianto valoriale di matrice solidaristica. E ciò, naturalmente, rischierebbe di riverberarsi anche sull’ordinamento giuridico dell’Unione come infatti riconosce la Corte di giustizia quando afferma che i diritti politici e i valori dell’Unione ne innervano il tessuto del diritto primario.

Allora, la legge sulla cittadinanza italiana pare porsi come un utile precedente anche per i legislatori degli altri Stati membri che, del resto, sono incidentalmente richiamati anche dalla Corte costituzionale. Certo, è evidente che il concetto stesso di cittadinanza sia, ad un tempo, esclusivo ed inclusivo: esclude dai consociati – titolari di diritti e portatori di doveri – chi non la possiede, ma include coloro i quali rispettino determinate caratteristiche, ossia, almeno un attaccamento al territorio dello Stato ovvero una partecipazione democratica. Appare, invece, sempre più necessario continuare a interrogarsi sui diritti e sugli obblighi del cittadino. Se i primi sono evidenti tanto negli ordinamenti nazionali quanto in quello dell’Unione, così non è, limitatamente a quest’ultima, per gli obblighi.

La sistematizzazione dello *status civitatis*, dunque, non può che passare attraverso il riconoscimento che la cittadinanza di uno Stato possa essere effettivamente innervata dall’esercizio di diritti politici e da un vincolo di solidarietà tra i consociati. Ed è proprio in questi elementi che occorre riconoscere le convergenze tra il ragionamento giuridico della Corte costituzionale e quello della Corte di giustizia.

Ad ogni buon conto, si evidenzia anche come la sentenza 63/2026 abbia lasciato alcune questioni aperte, segnatamente, il rapporto tra la legge sulla cittadinanza e gli *altri* strumenti internazionali in precedenza menzionati. Purtroppo, pare doversi riconoscere che il fruttuoso dialogo e le mutue interrelazioni argomentative tra le sentenze 63/2026 e *Commissione/Malta* contribuiscano a sistematizzare lo *status civitatis* in una duplice prospettiva, ossia tanto sotto il profilo dei diritti degli individui quanto sotto quello più propriamente dei rapporti tra ordinamenti.

ABSTRACT (ita)

Il saggio esamina la recente sentenza 63/2026 della Corte costituzionale in materia di acquisizione della cittadinanza italiana. Dopo un primo inquadramento sistematico delle questioni poste dal giudice *a quo* – anche in riferimento al pertinente quadro internazionale e convenzionale – il contributo analizza le convergenze tra il ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Ciò è tanto più rilevante in quanto dette convergenze paiono concorrere alla sistematizzazione dello *status civitatis* italiano e dell'Unione.

ABSTRACT (eng)

This essay examines the Constitutional Court's recent judgment 63/2026 on the acquisition of Italian citizenship. Following an initial systematic overview of the issues raised by the referring court – including with reference to the relevant international and treaty framework – the paper analyses the points of convergence between the Constitutional Court's legal reasoning and the settled case law of the Court of Justice. This is all the more significant in that it appears to contribute to the systematisation of Italian and Union citizenship.